



COMUNE DI GRASSOBBIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Sede: Via Vespucci, 6 - C.A.P. 24050 - Cod. Fisc. 80027490160 - Partita IVA 00722500162

Tel 035.3843.411 - Fax 035.3843.444 -

Prot. n. 1514

F:\Ecologia\Ordinanze\AREA CRITICA\Ordinanza_blocco traffico_imp. termici_10.02.2010.doc

Ordinanza n° 1240

11.02.2010

OGGETTO: Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel Comune di Grassobbio. Estensione alle giornate di sabato e domenica del fermo della circolazione, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli "Euro 0" a benzina o diesel, "Euro 1" diesel ed "Euro 2" diesel e dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, nonché limitazioni alla temperatura dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare.

IL SINDACO

Premesso che:

- la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n° 9958 del 29/07/2009 "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – Introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli – Modifica e integrazione della Delib. G.R. n. 8/5290 del 2007 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria) (L.R. n. 24/2006)" stabilisce provvedimenti per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente;
- con il provvedimento preindicato viene disposto nel periodo 15 Ottobre 2009 / 15 Aprile 2010 il fermo della circolazione nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli "Euro 0" a benzina o diesel, "Euro 1" diesel ed "Euro 2" diesel e dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0;
- le limitazioni di cui trattasi sono vigenti, per il periodo considerato, in tutto il territorio comunale in conseguenza dell'emanazione delle citate disposizioni regionali;
- dai valori relativi al Materiale Particolato (PM 10), monitorati dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita dall'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente, relativi alla zona A1 della Provincia di Bergamo, nel mese di gennaio si sono verificati diversi episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti;
- in presenza di tali episodi di superamento l'Amministrazione Provinciale di Bergamo ha convocato due riunioni di coordinamento invitando tutti i Comuni appartenenti alla zona A1 della Provincia di Bergamo e rappresentanti dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente – Dipartimento di Bergamo e della Azienda Sanitaria Locale;
- nel corso degli incontri presso la sede provinciale sono stati esaminati i dati disponibili e sono emerse indicazioni in ordine all'opportunità di adottare provvedimenti in tutti i Comuni appartenenti alla zona A1 della Provincia di Bergamo nel mese di febbraio per :
 - estendere alle giornate di sabato e domenica il fermo della circolazione, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli "Euro 0" a benzina o diesel, "Euro 1" diesel ed "Euro 2" diesel e dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0;
 - limitare la temperatura dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, abbassando la stessa di almeno 2°C rispetto ai valori massimi previsti dal DPR 412/1993;
- per consentire adeguata informazione alla cittadinanza e ai soggetti interessati sul tenore delle nuove limitazioni, l'entrata in vigore delle disposizioni sulla circolazione dei veicoli e delle limitazioni alle temperature saranno disposte con decorrenza dal giorno sabato 13 febbraio p.v.;

Ritenuto pertanto in considerazione degli elevati valori di Materiale Particolato (PM 10) rilevati nel mese di gennaio e per prevenire il ripetersi del fenomeno, di estendere il fermo della circolazione dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli "Euro 0" a benzina o diesel, "Euro 1" diesel ed "Euro 2" diesel e dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, imposto con la Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n° 9958 del 29/07/2009, anche alle giornate di sabato e domenica del mese di febbraio 2010, con decorrenza dal giorno sabato 13 febbraio p.v.;



COMUNE DI GRASSOBBIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Sede: Via Vespucci, 6 - C.A.P. 24050 - Cod. Fisc. 80027490160 - Partita IVA 00722500162
Tel 035.3843.411 - Fax 035.3843.444 -

Prot. n. 1514

F:\Ecologia\Ordinanze\AREA CRITICA\Ordinanza_blocco traffico_imp. termici_10.02.2010.doc

Dato atto che il fermo della circolazione nelle giornate di sabato e domenica del mese di febbraio 2010 si applicherà con le medesime modalità previste nella citata deliberazione della Giunta regionale della Lombardia e che, in caso di mancato rispetto del fermo della circolazione, i soggetti che svolgono servizi di polizia stradale procederanno all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della L.R. n. 24/2006;

Ritenuto necessario, inoltre, come convenuto nelle riunioni di coordinamento di tutti i Comuni appartenenti alla zona A1 della Provincia di Bergamo, adottare ulteriori provvedimenti tesi a contenere il fenomeno dell'inquinamento atmosferico, imponendo limitazioni della temperatura dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, abbassando la stessa di almeno 2°C, in tutte le categorie di edifici classificati dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n° 9958 del 29/07/2009, recante "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – Introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli – Modifica e integrazione della Delib. G.R. n. 8/5290 del 2007 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria) (L.R. n. 24/2006).;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente."

Visto il D.M. 21.4.1999, n° 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";

VISTO il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i. "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia";

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 ed in particolare le competenze del Sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria o igiene pubblica;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

1) Di estendere il fermo della circolazione dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli "Euro 0" a benzina o diesel, "Euro 1" diesel ed "Euro 2" diesel e dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, imposto con la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n° 9958 del 29/07/2009, anche alle giornate di sabato e domenica del mese di febbraio 2010, **con decorrenza dal giorno sabato 13 febbraio p.v.**

Il fermo della circolazione nelle giornate di sabato e domenica del mese di febbraio 2010 si applicherà con le medesime modalità previste nella citata deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia.

2) Di limitare la temperatura dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, abbassando la stessa di almeno 2°C, in tutte le categorie di edifici classificati dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i. secondo le seguenti modalità:

la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate come indicato dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i., non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:

- a) 16 °C + 2 °C di tolleranza (18°C) per gli edifici rientranti nella categoria E.8;
- b) 18 °C + 2 °C di tolleranza (20°C) per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8.

La limitazione della temperatura sarà applicata con decorrenza dal giorno Sabato 13.02.2010 e avrà termine il giorno domenica 28 febbraio 2010.

Della presente Ordinanza viene data la più ampia comunicazione al pubblico (affissione all'Albo Pretorio, sito internet comunale, etc.)

In caso di mancato rispetto del fermo della circolazione di cui al precedente punto 1), si procederà all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00, ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della L.R. n. 24/2006.

In caso di mancato rispetto della limitazione della temperatura di cui al precedente punto 2) sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00 e smi.



COMUNE DI GRASSOQUIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Sede: Via Vespucci, 6 - C.A.P. 24050 - Cod. Fisc. 80027490160 - Partita IVA 00722500162
Tel 035.3843.411 - Fax 035.3843.444 -

Prot. n. 1514

F:\Ecologia\Ordinanze\AREA CRITICA\Ordinanza_blocco traffico_imp. termici_10.02.2010.doc

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

*Visto di conformità
giuridico-amministrativa*
Dr. Adriano Culasso

IL SINDACO
Epis Ermenegildo